

REGOLAMENTO (CEE) N. 725/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1988****relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁸⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁹⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della

Commissione⁽¹⁰⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 23 marzo all'11 maggio 1988 si procede alla vendita di circa:

- 13 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° aprile 1986,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1986,
- 30 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1986.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 23 marzo all'11 maggio 1988 si procede alla vendita di circa:

- 800 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° luglio 1987,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° novembre 1987,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° novembre 1987,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.